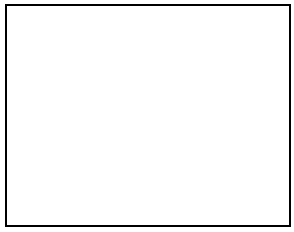
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14919 Anno 2025
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 04/06/2025



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso nr. 12781-2021 R.G. proposto da:

COSTANZO SILVIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPINA IVONE giusta procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

COMUNE DI CARISIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE BERTI giusta procura speciale in calce al controricorso

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 134/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 23.2.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Silvio Costanzo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.

in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi accertamento per IMU 2013—2016 emessi dal Comune di Carisio.

Il Comune resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, lamentando la mancata applicazione, da parte della Commissione tributaria regionale, dello *ius superveniens* in oggetto in relazione alla richiesta esenzione dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli spetta anche ai pensionati che, come il ricorrente, continuino a svolgere l'esercizio delle attività agricole e, di conseguenza, mantengano l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

1.2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

1.3. Il Collegio condivide l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., un mero richiamo per assoluta identità di *ratio* della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire che in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

1.4. Non appaiono, infine, fondati i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta o sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo.

1.5. Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell'agevolazione, volta al sostegno ed all'implementazione dell'attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell'iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.

1.6. Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell'intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.

1.7. Giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994).

1.8. Siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme su indicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (cfr. Corte Cost. n. 234 del 2007; n. 374 del 2002).

1.9. Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

1.10. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni IMU sulla scorta del fatto che la fonte di reddito prevalente del contribuente - iscritto all'INPS in qualità di coltivatore diretto in pensione - non derivava dalla conduzione dei terreni, senza prevalenza del reddito da pensione rispetto a quello da attività agricola.

2. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo (circa la violazione dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 come modificato dalla legge n. 214 del 2011 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente previsto, ai fini della concessione della suddetta agevolazione, oltre alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche l’ulteriore requisito che tali soggetti non siano titolari di redditi da pensione o di altri redditi), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente come coltivatore diretto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l'accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

3. Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della parte contribuente; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale